



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

Prot. n. DAGL 3477 del 7 giugno 2013

Oggetto: Progetto POAT – DAGL 2013- 2014 – Gara per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica. Risposta al quesito in data 3 giugno 2013, prot. DAGL n. 3430 del 5 giugno 2013.

Si riscontra il quesito di seguito riportato pervenuto in data 3 giugno 2013, prot. DAGL n. 3430 del 5 giugno 2013.

QUESITO

“In merito all’art. 8, capitolato d’oneri, con specifico riferimento ai requisiti di partecipazione alla gara, considerato che la previsione di cui alla lettera f), peraltro previsto a pena di esclusione, "di aver realizzato nell'ultimo triennio 2010-2012 a favore di Pubbliche Amministrazioni, un fatturato specifico, desumibile dalle dichiarazioni IVA, o dalla copia delle fatture, o dalla copia dei contratti, in servizi inerenti l’applicazione/implementazione di tecniche di analisi di impatto della regolamentazione e/o di verifica dell’impatto della regolamentazione con riguardo a iniziative o atti normativi, non inferiore a duecentomila euro", potrebbe comportare l’oggettiva limitazione alla partecipazione alla gara, che si porrebbe in contrasto con i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, chiarisca la Stazione Appaltante se, fermo restando la richiesta dell’esperienza triennale, quest’ultima possa essere soddisfatta anche mediante attestazione dell’esecuzione di servizi similari, quali ad esempio valutazione di programmi, o attività conseguenti ad adempimenti regolamentari o preparazione di atti normativi e bandi che includono anche analisi di impatti”.

RISPOSTA

“Alla richiesta di chiarimento va fornita risposta negativa. Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, i concorrenti dovranno dimostrare il possesso del requisito in questione – la richiesta del quale è resa necessaria dalla natura delle attività oggetto di affidamento - nei termini in cui lo stesso è stato puntualmente descritto nel bando (III.2.3) e nel capitolato d’oneri (art . 8), che non consentono l’interpretazione estensiva prospettata”.

Il Responsabile unico del Procedimento
Dott. Edoardo Cervone